

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA.

-----

Art. 1

Oggetto del Regolamento - Funzioni del servizio di D.P.N.

Il presente regolamento ha per oggetto il Servizio comunale di difesa popolare nonviolenta (D.P.N.) istituito con la deliberazione consiliare n.215 in data 19.3.1990 per esercitare le funzioni cosi' enunciate nell'allegato A) alla deliberazione consiliare stessa:

- sviluppare iniziative di forte coesione democratica tra i cittadini, tra i cittadini e le istituzioni, tra le associazioni dei cittadini, con le finalita' di far conoscere la Difesa Popolare Nonviolenta, la sua accettabilita' morale e la sua efficacia se praticata con convinzione e partecipazione;
- ricercare e programmare quelle iniziative ed azioni che preparino l'attuazione di una D.P.N. per il nostro Comune;
- effettuare un primo atto per la realizzazione di questo processo per la risoluzione nonviolenta dei conflitti, seguendo le indicazioni previste nei progetti di legge per la D.P.N. e l'opzione fiscale per il livello comunale, e cioe', dotandosi di un servizio specifico;
- approntare con la popolazione, questo salto culturale di portata storica che consiste nella capacita' di combattere senza far uso della violenza";

Art. 2

Adesione al servizio

Puo' aderire al servizio chiunque condivida le finalita' della delibera istitutiva e si impegni a contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati dal servizio stesso.

L'adesione puo' avvenire senza limitazioni di sesso, nazionalita', eta', residenza, condizioni fisiche o sociali, ecc.

L'adesione avviene attraverso la presentazione di un apposito modulo d'iscrizione al Comune. Gli aderenti vengono inseriti in uno specifico albo. L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente.

Art. 3

Adesione sostenitrice

Viene attivato anche un albo dei sostenitori del servizio a cui possono aderire singoli, associazioni, enti, che condividano le finalita' del servizio senza garantire un apporto partecipativo.

L'adesione sostenitrice avviene attraverso la presentazione di un apposito modulo al Comune ed il versamento di lire 10.000 per i singoli e lire 50.000 per le realta' associative e gli enti.

Art. 4

Organizzazione del servizio

Il servizio e' organizzato in:

- a) Comitato;
- b) Nuclei d'intervento;
- c) Gruppo di lavoro.

## Art. 5

### Il Comitato

Il Comitato, nominato dalla Giunta Comunale, e' composto dal Sindaco, dall'Assessore alla pace e D.P.N., da due membri del servizio. Il Comitato ha funzioni di garante del rispetto delle finalita' del servizio di D.P.N. e di raccordo con l'Amministrazione Comunale a cui e' tenuto a riferire con periodicit  almeno annuale sui livelli di attuazione degli obiettivi del servizio. Il Comitato e' competente a dirimere le controversie nell'ambito del servizio e a revocare le adesioni agli albi. Esso scade alla scadenza del Consiglio comunale. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno tre membri tra cui il Sindaco o l'Assessore alla Pace e D.P.N.. Sotto la presidenza del Sindaco, o dell'Assessore alla Pace e D.P.N. in assenza del Sindaco, esso delibera a maggioranza dei presenti ed a scrutinio palese su tutte le questioni; sempre a maggioranza dei presenti, ma a scrutinio segreto, assume le deliberazioni concernenti persone. Tutte le sedute del Comitato sono pubbliche, salva contraria determinazione assunta a maggioranza dei presenti; esse sono convocate dal Sindaco con avviso da darsi ai componenti con anticipo di almeno ventiquattr'ore. Assente od impedito il Sindaco, alle convocazioni provvede l'assessore alla Pace e D.P.N.

## Art. 6

### I Nuclei d'intervento

Tenendo conto delle personali propensioni di ciascuno degli aderenti al servizio, questi ultimi sono dal Comitato assegnati ad uno o piu' nuclei d'intervento per settore di attivita', con determinazioni assunte a maggioranza dei presenti con voti espressi palesemente. I settori delle attivita' interessate dal servizio sono determinati dal Comitato, con votazione palese a maggioranza dei presenti. La determinazione cosi' assunta resta valida fino a nuova diversa determinazione. Ogni nucleo d'intervento, in seduta pubblica validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei propri componenti, nomina con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza dei presenti, il proprio rappresentante nel Gruppo di lavoro di cui al seguente articolo 7. La seduta in cui ciascun nucleo d'intervento nomina il proprio rappresentante nel predetto Gruppo di lavoro e' convocata dal Sindaco con avviso da darsi ai componenti con anticipo di almeno ventiquattr'ore. Assente od impedito il Sindaco, alla convocazione provvede l'assessore alla Pace e D.P.N.

## Art. 7

### Il Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di lavoro e' costituito dall'Assessore competente, dal coordinatore del servizio, da un rappresentante per ogni nucleo d'intervento, da un obiettore in servizio civile presso il Comune con funzioni di verbalizzazione e segreteria. Il Gruppo di lavoro (G.d.L.) formula all'Amministrazione comunale proposte di iniziative e di deliberazioni; esplica, in ordine all'attivita' del servizio, funzioni di coordinamento e di indirizzo tecnico; esplica altresı, nelle materie di competenza funzioni consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale anche per quanto concerne il finanziamento dei programmi di attivita' del servizio. Il Gruppo di lavoro assume le proprie determinazioni in sedute validamente costituite con la presenza di almeno la meta' dei

componenti, a maggioranza dei presenti e con votazione a scrutinio palese; ma le determinazioni riguardanti persone, con gli stessi quorum, sono assunte a scrutinio segreto. Tutte le sedute del Gruppo di lavoro sono pubbliche, salva contraria determinazione assunta a maggioranza dei presenti; sono presiedute dall'assessore che ne e' componente in quanto "competente", il quale le convoca con avvisi da darsi ai componenti con anticipo di almeno ventiquattr'ore. Assente od impedito l'assessore predetto, le funzioni di presidente del gruppo di lavoro sono svolte dal componente piu' anziano di eta'.

#### Art. 8

##### Il Coordinatore

Il coordinatore del servizio e' nominato dalla Giunta Comunale, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti per un biennio tra gli aderenti all'Albo dei volontari; puo', trascorso ciascun biennio, essere confermato. Egli svolge funzioni di coordinamento e supervisione rispetto al funzionamento del servizio ed ha la responsabilita' tecnica circa la conduzione del medesimo.

#### Art. 9

##### Personale del servizio

L'attivita' del servizio si colloca tra quelle facenti capo al Settore 3 - "Interventi Sociali" -

Il personale del servizio si suddivide in:

- a) personale di leva, costituito dagli obiettori in servizio civile presso il Comune che prestano la loro opera interamente o parzialmente presso il servizio;
- b) personale volontario, costituito dagli aderenti all'albo di cui all'art.2.

#### Art. 10

##### Sede del servizio

Il servizio ha sede presso Villa Berlanghino.

-----